

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5790 del 09/11/2018
Oggetto	DPR 59/2013, LR 13/2015 - CESA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI CONSELICE, VIA FRATTINA11 - MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ADOTTATA DALLA PROVINCIA DI RAVENNA CON PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO N. 3044 DEL 08/10/2015
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6024 del 08/11/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno nove NOVEMBRE 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 – **CESAC SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI CONSELICE, VIA FRATTINA N. 11 – MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ADOTTATA DALLA PROVINCIA DI RAVENNA CON PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO N. 3044 DEL 08/10/2015**

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la *Legge 7 aprile 2014, n. 56*, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

VISTA l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio n. 3044 del 08/10/2015 a favore della CESAC Società Cooperativa Agricola con sede legale e attività in Comune di Conselice, Via Frattina n. 11;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 01/02/2018 - assunta dalla SAC ARPAE con PGRA 2018/1673 - pratica **SinaDoc n. 5354/2018** - dalla Ditta **Cesac Società Cooperativa Agricola** (C.F./P.IVA 00290050392), con sede legale e attività di impresa agricola in Comune di Conselice, Via Frattina n. 11, per la modifica sostanziale dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio n. 3044 del 08/10/2015 sopracitata, a seguito della modifica del punto di scarico S1;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale" - Parte III in materia di disciplina e autorizzazione degli scarichi idrici;

- L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai Comuni le funzioni in materia ambientale già conferite dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc n. **5354/2018**, emerge che:

- La Ditta Cesac Società Cooperativa Agricola, in possesso dell'AUA adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio n. 3044 del 08/10/2015, ha presentato al SUAP dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 01/02/2018 apposita istanza e relativa documentazione tecnica allegata, per la modifica sostanziale della sopracitata AUA a seguito di modifica del punto di scarico S1;
- l'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata, con avvio del procedimento in data 01/02/2018;
- vista la richiesta di documentazione integrativa formulata da HERA SPA e trasmessa alla Ditta tramite SUAP con nota in data 26/02/2018, con conseguente sospensione dei termini del procedimento;
- vista la richiesta della Cesac Società Cooperativa Agricola relativa alla proroga temporale (PGRA 7053 del 30/05/2018) per la presentazione della documentazione integrativa richiesta, concessa dalla SAC di Ravenna in data 05/06/2018;
- vista la documentazione integrativa di che trattasi presentata dalla Cesac SCA al SUAP e acquisita dalla SAC con PGRA 8584 del 03/07/2018, con conseguente riavvio dei termini per la conclusione del procedimento;
- ai fini dell'adozione della modifica sostanziale dell'AUA è stato acquisito il parere favorevole, con prescrizioni, dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, soggetto competente in materia ambientale per l'autorizzazione allo scarico in oggetto e da ricomprendere nell'AUA (PGRA 15190 del 30/10/2018);

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere alla modifica sostanziale dell'AUA a favore della Ditta **Cesac Società Cooperativa Agricola** nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di impresa agricola, in riferimento al titolo abilitativo ambientale richiesto e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. **LA MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA**, ai sensi del DPR n. 59/2013, adottata dalla Provincia di Ravenna con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio n. 3044 del 08/10/2015, a favore della Ditta **Cesac Società Cooperativa Agricola** (C.F./P.IVA 00290050392), con sede legale e attività di impresa agricola in Comune di Conselice, Via Frattina n. 11, fatti salvi i diritti di terzi;
2. **DI DARE ATTO che la presente AUA sostituisce la precedente adottata dalla Provincia di Ravenna** con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio n. 3044 del 08/10/2015;
Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare: **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per **lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura**.
È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;
 - 3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.
Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:
 - ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative degli scarichi soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del Dlgs n. 152/2006 e smi;;
 - 3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità della presente modifica sostanziale di AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e ad Hera Spa in qualità di gestore del servizio idrico integrato.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- i termini indicati per la conclusione del procedimento, sono stati rispettati.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA

Condizioni

La società nell'insediamento sito in Comune di Conselice, Via Frattina n. 11, svolge attività di cantina vinicola.

L'insediamento produce esclusivamente acque reflue industriali risultanti da pigiatura uve e acque di prima pioggia raccolte in apposita vasca di accumulo ed inviate, dopo opportuno tempo, nello stesso impianto di pretrattamento.


La planimetria dell'impianto fognario costituisce parte integrante dell'AUA e viene allegata.

Prescrizioni

1. E' ammesso, oltre allo scarico di acque reflue domestiche (servizi igienici), unicamente quello di tipo industriale costituito da: cantina con pigiatura e acque di prima pioggia trattate dallo stesso impianto di pretrattamento.
2. Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tab. 3 All. 5 alla parte III - colonna scarichi in rete fognaria del D.Lgs 152/06, ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti di emissione:
 - COD <= 5.000 mg/l;
 - BOD5 <= 2.500 mg/l
 - Fosforo <= 30 mg/l
3. Le deroghe di cui al punto precedente sono concesse sulla base di un volume di scarico non superiore a: 4.000 mc/anno; 50 mc/g. Ogni quattro anni, a partire dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico. Hera Spa si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse.
4. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
 - **pozzetto deviatore** (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale)
 - **vasca prima pioggia** (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale)
 - **Impianto di pretrattamento** costituito da: vasca di accumulo, rotostaccio, flottatore e dosaggio reagenti per il trattamento dei reflui da cantina e per le acque di prima pioggia
 - **misuratore di portata elettromagnetico** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali in uscita dall'impianto di pretrattamento) approvato e piombato da Hera Spa;
 - **pozzetto di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali pretrattate) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente
5. I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al punto sopra potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera Spa. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di Hera Spa.
6. La vasca di prima pioggia deve essere dotata di un sistema, che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto.
7. Lo svuotamento della vasca prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove. La portata della pompa atta allo svuotamento non dovrà superare 0,5 l/sec.
8. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
9. Nel caso in cui si dovesse procedere alla realizzazione della rete fognaria nera a servizio dell'area, le reti di scarico interne dovranno essere adeguate alla nuova tipologia di servizio secondo i tempi e le modalità che saranno impartite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.

10. Hera Spa può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
11. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ad ARPAE – SAC e ad ARPAE Servizio Territoriale, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
12. Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ad ARPAE – SAC e ad ARPAE – Sezione Territoriale Faenza – Bassa Romagna e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
13. La ditta deve stipulare con Hera Spa un apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 dell'11/10/2010. Hera Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.
14. Il titolare è tenuto a presentare a Hera Spa denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
15. Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni. Contestualmente dovrà essere inoltrata la documentazione tecnica e la matricola del prescritto misuratore di portata.
16. E' fatto obbligo al titolare dello scarico di non immettere e di evitare l'immissione nella fognatura di sostanze vietate ai sensi della vigente normativa.
17. I pozzetti ufficiali di prelevamento, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs 152/06 e s.m.i, dovranno essere mantenuti sempre accessibili ed in sicurezza agli organi di vigilanza. Dovranno essere pertanto previsti opportuni interventi di manutenzione e sugli stessi non dovranno essere mai depositati materiali di alcun tipo.
18. Copia del Provvedimento di Autorizzazione dovrà essere inviata al Gestore Hera Spa entro una settimana dal rilascio per le necessarie verifiche di competenza.
19. Dovrà essere rispettato il Regolamento Comunale di Fognatura per quanto non in contrasto con il D.Lgs 152/06 e relative tabelle.


SCHEMA DELLE FORNITURE SC.1200





LEGENDA

- pozzetto privato
- pozzetto acque chiare
- pozzetto depressante
- pozzetto di ricambio
- pozzetto di spazione
- ⊙ vasca biologica tipo Imhoff
- vasca a tenuta d'aria 100-100-100
- pozzetto acque nere
- linea topografica esistente
- vasca 4 200 capacità 50hl
- vasca di 250 capacità 100hl
- vasca fuori terra h 225 4980
- pozzetto di precompressione alla fogna comunale di m. 0,40 x 0,20
- pozzetto spazione acque nere

PARTICOLARE RACCOLTA ACQUE DI PRIMA PIOGGIA SC.119



ESTRATTO CATASTRALE
FOG.57 MAP. 212




COMUNE DI CONSELVE PROVINCIA DI RAVENNA
 SCHEMA DELLE FORNITURE FABBRICATI AD ATTIVITA'
 COMMERCIALE - CANTINA VINICOLA - AGRICOLTURA
 UFFICI IN VIA FRATTINA N.11
 PROPRIETA' CESNAC SOA

OGGETTO: **FORNITURE** TAVOLA LUNGA SCALA: 1:2000, 1:200
 IL TECNICO LA. BERGAMINI DATA 1980 01.01.2010
 P. n. 2/86/3 1/10000 1/10000

ESTRATTO DI PRG PLANIMETRIA INQUADRANTE NELLA MAPPA ANVIA 1/10000 1/10000
 1/10000 1/10000

IMPIANTO DI DEPURAZIONE



VIA FRATTINA

S1

4

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.